



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 756 del 15/04/2024





Determina del Dirigente di Settore N. 208 del 15/04/2024

PROPOSTA N. 765 del 19/03/2024

OGGETTO: PNRR M5 C2 I1.3.1 – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI. CUP D14H22000500006 – PARZIALE RETTIFICA DD 544 DEL 18.03.2024

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 06/03/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (art. 170 c. 1 D.Lgs. 267/200);
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 06/03/2024 , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “ Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026”;
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21 marzo 2024 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026” e il “Piano degli Obiettivi 2024/2026”;
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25.03.2024 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTI:

- il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, e, in particolare, l’Asse 3, che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento sociale”;
- il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con i relativi regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19;
- la Decisione C(2021) n. 6304 del 30 agosto 2021;
- il decreto 23 novembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 10 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2017 – reg.ne Prev. n. 129, che individua i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché la ripartizione alla Regioni delle risorse per l’anno 2016 di cui alla Tabella 1, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 112/2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024;
- l’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione sociale affidandole il compito di elaborare gli strumenti programmatici per l’utilizzo delle risorse dei cd. Fondi sociali;
- il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano sociale nazionale 2021 – 2023 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;
- il decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2022, al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per 2021-2023;
- le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, di cui all’accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” del 5 novembre 2015;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 2787, concernente l’istituzione dell’Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la deliberazione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;
- il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali (ATS) di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,

Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale”, - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

■ l’Avviso pubblico n. 1/2022 previsto nel Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, al quale il Comune di Teramo ha aderito in qualità di soggetto capofila in ATS, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 25.03.2022;

■ il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con il quale sono state dichiarate ammissibili a finanziamento le proposte di intervento presentate dal Comune di Teramo in qualità di soggetto capofila in ATS per le linee di azione 1.3.1. Housing Temporaneo e 1.3.2 Stazioni di Posta;

PRESO ATTO che la linea di azione 1.3.1 Housing Temporaneo è caratterizzata dal seguente indirizzo e stanziamento:

■ 1.3.1. Housing Temporaneo – assistenza alloggiativa temporanea (fino a 24 mesi) da realizzare tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a individui singoli o in piccoli gruppi, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica e che necessitano di una presa in carico continuativa per la realizzazione di un percorso individuale verso l’autonomia dal circuito dell’accoglienza;

Intervento	Costo unitario dell’investimento	Costo gestione triennio	Totale risorse per tre anni
1.3.1 Povertà estrema – Housing Temporaneo	€ 500.000,00	€ 210.000,00	€ 710.000,00

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione all’utilizzo delle risorse assegnate con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, è stato associato all’intervento il **CUP D14H22000500006**;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 317 del 15.02.2023 con la quale l’arch. Valeria Maggitti veniva nominata RUP dell’intervento, per quanto attiene la parte relativa alla voce “investimento”;

DATO ATTO che è stata stipulata la Convenzione tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresentata dal Direttore generale Marianna D’Angelo, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Dott. Paolo Onelli e il distretto sociale di cui il Comune di Teramo è soggetto capofila in ATS;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e recepiti nella Convenzione stipulata con L’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in particolare:

- ◆ Target M5C2I1.3, entro il T1 2026:
 - M5C2-00-ITA-16: Attivazione di intervento di manutenzione Housing First: n. 1;
 - M5C2-00-ITA-17: Soggetti presi in cura: n. 15;

CONSIDERATA volontà del Comune di procedere all’attuazione del progetto relativo alla linea d’azione 1.3.1 Housing Temporaneo per la realizzazione di soluzioni alloggiative temporanee per individui e nuclei familiari in difficoltà estrema nel Comune di Teramo, e che è stato scelto a tal fine l’edificio condominiale sito in via Marsilii nella località di Colleatterrato Alto, denominato “Condominio Solmar C”, e nello specifico appartamenti pubblici e parti comuni, da sottoporre a lavori di manutenzione straordinaria;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1420 del 29.06.2023 con la quale è stata affidata la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di cui all’art. 23 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 da porre a base di gara dell’appalto integrato ai sensi dell’art. 48, co. 5 della L. n. 108/2021, comprensivo di schede DNSH;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1917 del 19.09.2023 con la quale sono stati approvati i verbali di verifica e validazione del PFTE;

VISTO il verbale di assemblea condominiale del 21.11.2023 riportante l’approvazione del progetto da parte dei condomini, conservato agli atti d’ufficio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 18.12.2023 con cui è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di cui all'art. 23 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 da porre a base di gara dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al progetto d'investimento PNRR M5 C2 I1.3.1 – HOUSING TEMPORANEO;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 544 del 18.03.2024 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LET. C) E DELL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 36/2023”;

VISTA la nota del civico Ufficio Contratti di cui al prot. n. 23204 del 29.03.2024 recante “Riscontro a seguito della trasmissione dei documenti di gara”, per cui si rende necessaria la parziale rettifica della DD n. 544 del 18.03.2024, con riferimento ai seguenti punti:

1. 1. Criteri oggettivi di selezione degli operatori economici (in sostituzione del punto 3 riportato in narrativa e di quanto ad esso relativo riportato nel dispositivo della DD n. 544 del 18.03.2024):

Modalità di scelta del contraente - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti inerenti gli appalti finanziati con fondi PNRR e PNC, e in particolare i pareri n.2203/2023 e n.2295/2023 del MIT che prevedono l'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 anche per questo tipo di appalti, e considerando anche le norme transitorie del nuovo codice di cui all'art. 225 e le disposizioni specifiche in tema di appalti PNRR e PNC di cui al DL n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 a cui rimanda, l'affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. c) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 dello stesso codice, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato - gestita con le modalità previste nell'allegato II.1 al Codice e con le informazioni previste nell'Allegato II.9 al Codice, selezionati sulla base dei criteri oggettivi di seguito indicati:

- criterio economico globale → max 45 punti;
- criterio economico specifico → max 45 punti;
- criterio territoriale → max 10 punti;

Criterio economico globale

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, il fatturato globale per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), specificando che non saranno prese in considerazione candidature con fatturato globale dell'ultimo quinquennio di importo inferiore ad € 485.747,28, pari a 1,5 volte l'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio economico globale secondo la seguente formula:

$$P_{i_{eg}} = V_{i_{eg}}/V_{max_{eg}} \times 45$$

dove:

$P_{i_{eg}}$ = punteggio della candidatura i-esima per il criterio economico globale;

$V_{i_{eg}}$ = fatturato globale dell'operatore economico i-esimo;

$V_{max_{eg}}$ = fatturato globale massimo riscontrato tra quelli dichiarati dagli operatori economici;

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Criterio economico specifico

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'importo dei lavori nella categoria OG2, classifica II e superiore, eseguiti regolarmente e con buon esito con avvio ed ultimazione nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse mediante presentazione dei Certificati di Esecuzione Lavori), specificando che saranno presi in considerazione candidature con importo dei lavori nella categoria OG1, classifica II e superiore, eseguiti nell'ultimo quinquennio inferiore a € 323.831,52, pari all'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Si evidenzia che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della candidatura, del CEL potrà dichiarare il possesso del requisito, in quanto in grado di provarlo. Il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di Esecuzione Lavori (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 28/12/2017, n. 6135 e TAR Toscana, Sez. I, 27/04/2021, n. 602).

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio economico globale secondo la seguente formula:

$$P_{i_{es}} = V_{i_{es}}/V_{max_{es}} \times 45$$

dove:

$P_{i_{es}}$ = punteggio della candidatura i-esima per il criterio economico specifico;

$V_{i_{es}}$ = importo dei lavori nella categoria OG2, classifica V e superiore, dell'operatore economico i-esimo;

$V_{max_{es}}$ = importo massimo dei lavori nella categoria OG2, classifica V e superiore, riscontrato tra quelli dichiarati dagli operatori economici;

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Criterio territoriale (cfr. TAR Calabria- Catanzaro, Sez. I, 05/03/2021, n. 472 - TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 08/04/2011, n. 190 - TAR Piemonte - Torino, Sez. I, 16/07/2019, n. 811 – Deliberazione ANAC n. 95, Adunanza del 07/11/2012, n. 2419/2012 – Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 605/2019 – Nota del Presidente ANAC del 12 maggio 2023)

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'ubicazione della sede legale dell'impresa (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse mediante presentazione di visura camerale in corso di validità). In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere dichiarato unicamente dall'impresa mandataria.

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio territoriale secondo la seguente formula:

$P_{i_t} = 10$ qualora la sede legale sia ubicata in provincia di Teramo;

$P_{i_t} = 5$ qualora la sede legale sia ubicata in Abruzzo ma ad esclusione della provincia di Teramo oppure nelle regioni limitrofe ovvero Marche, Lazio e Molise;

$P_{i_t} = 0$ qualora la sede legale sia ubicata altrove rispetto a quanto specificato nei casi precedenti;

Formazione della classifica.

Per ciascuno operatore economico saranno sommati i valori attribuiti ai rispettivi criteri, già arrotondati, tramite la seguente formula:

$$P_i = P_{i_{eg}} + P_{i_{es}} + P_{i_t}$$

Sarà stilata la corrispondente classifica elencando gli operatori economici in ordine decrescente, da quello che avrà ottenuto il punteggio maggiore a quello che avrà ottenuto il punteggio minore.

Si procederà, inoltre, a calcolare la media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici che avranno manifestato interesse, stabilendo che il valore corrispondente sarà espresso fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il Seggio di Gara procederà alla selezione:

- dei primi due operatori economici classificati con il maggior punteggio assoluto;
- degli ultimi due operatori economici classificati con il minor punteggio assoluto;
- dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) uguale alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque))

oppure

dall'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) immediatamente superiore alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) e dall'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) immediatamente inferiore alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque));

Precisazioni.

In caso di erronea compilazione delle dichiarazioni allegate nella documentazione presentata per manifestare interesse, ovvero in assenza di documentazione a comprova, ovvero a seguito di riscontrate incongruità tra il dato numerico dichiarato nelle dichiarazioni allegate e la documentazione a comprova, la candidatura dell'operatore economico sarà respinta.

I valori attribuiti a ciascun punteggio saranno espressi in numeri reali approssimati alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque) per limitare la possibilità di classificazione a pari merito degli operatori; tuttavia:

- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio economico specifico (**Pi_{es}**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio economico globale (**Pi_{eg}**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico globale (**Pi_{eg}**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio territoriale (**Pi_t**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico globale (**Pi_{eg}**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio territoriale (**Pi_t**) si darà precedenza all'ordine cronologico dell'acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente delle manifestazioni d'interesse.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature degli operatori economici che presenteranno dichiarazioni e documentazione a corredo relativamente a tutti e tre i criteri di selezione. In difetto il Seggio di Gara procederà all'esclusione dell'operatore dalla procedura di selezione

Solo per gli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata sarà verificata la veridicità delle autodichiarazioni rese sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse.

Successivamente alle operazioni del Seggio di Gara, di cui al comma 1 e al comma 2, dell'art. 5, della deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 10 novembre 2022, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), come prescritto all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta che, a giudizio della commissione giudicatrice, nominata con apposito atto ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, e individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Co-

munale n. 427 del 10 novembre 2022, avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sommando il punteggio dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica;

2. Requisiti di partecipazione (in sostituzione dei punti da 7 a 9 riportati in narrativa e di quanto ad essi relativo riportato nel dispositivo della DD n. 544 del 18.03.2024):

Requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi

- Requisiti di ordine generale
 - Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 con le specifiche riportate nei successivi artt. da 96 a 98 del D.Lgs n. 36/2023;
- Requisiti di ordine speciale
 - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Limitatamente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, commi 1 e 2, e dall'All. XIV del D.Lgs. n. 81/2008;
 - Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse (01.01.2019-31.12.2023), per un importo non inferiore ad 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo del corrispettivo per il servizio di progettazione del livello esecutivo, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ovvero pari ad € € 29.684,04, oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge.
 - E' opportuno specificare che la richiesta del fatturato, quale requisito di partecipazione attestante la capacità economico-finanziaria dell'offerente, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, viene effettuata al fine di selezionare un operatore dotato di adeguata esperienza professionale ed organizzativa in funzione del servizio da svolgere;
 - Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (01.01.2013-31.12.2023), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.20	0,95	183.867,29	275.800,93
IMPIANTI	IA.02	0,85	31.434,79	47.152,18
IMPIANTI	IA.03	1,15	73.614,87	110.422,30
STRUTTURE	S.03	0,90	22.064,84	33.097,26

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che, ancorchè abrogate dal D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono ancora un valido riferimento;

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (01.01.2013-31.12.2023), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 (zerovirgolassessanta) volte l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato

con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.20	0,95	183.867,29	110.320,37
IMPIANTI	IA.02	0,85	31.434,79	18.860,87
IMPIANTI	IA.03	1,15	73.614,87	44.168,92
STRUTTURE	S.03	0,90	22.064,84	13.238,90

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile ai sensi del prf. IV.2.2.3.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che pur essendo abrogate costituiscono un valido riferimento. È, invece, possibile che soggetti diversi, appartenenti al medesimo raggruppamento o consorzio stabile, abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la prestazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria;

- Precisioni sui requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi – Oltre a tutto quanto prescritto ai prff. IV.2.2.2.2., IV.2.2.2.3., IV 2.2.2.24. e IV.2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che ancorchè abrogate costituiscono ancora un valido riferimento, si specifica che:
 - così come stabilito nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quella da affidare;
 - i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
 - gli importi relativi alle classi e alle categorie si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
 - per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (3 (tre) esercizi) diviso il numero degli anni (3 (tre)) (cfr. determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010);
 - ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;
 - per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
 - ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto;
 - per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto riportato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e

all'ingegneria", ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del prf. IV.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi;

- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale;
- all'interno del soggetto che partecipa devono essere presenti tutte le figure professionali richieste;
- potranno, inoltre, fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti, purché siano iscritti nei relativi Albi/Ordini di appartenenza e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti;
- Figure Professionali minime per l'affidamento dei servizi - Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da numero minimo di unità da impiegare nell'esecuzione dell'appalto pari a 1 (uno) Professionista iscritto negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	NUMERO
Coordinatore del gruppo di progettazione	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti termo-idrico-sanitari	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti elettrici	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, commi 1 e 2, e dall'All. XIV del d.lgs. n. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici responsabile dell'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali)	Professionista in possesso di idoneo titolo (Diploma o Laurea triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico	1 (può coincidere con altre figure)

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2013.

Requisiti di partecipazione per l'affidamento dei lavori

- Requisiti di ordine generale

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 con le specifiche riportate nei successivi artt. da 96 a 98 del D.Lgs n. 36/2023;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente;
- Requisiti di ordine speciale
 - Essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione e progettazione relativamente alle categorie dei lavori oggetto dell'affidamento; nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestato di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione relativamente alle categorie dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - Avere un fatturato globale per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), di importo pari almeno a € 485.747,28, corrispondente a 1,5 volte l'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
 - Avere un fatturato specifico nella categoria OG2, classifica II e superiore, per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), di importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio pari almeno a € 323.831,52, corrispondente all'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
- **Ulteriori requisiti di partecipazione** – Come indicato all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici che concorrono per un appalto integrato devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, sarà resa dalla stazione appaltante entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto e di avvenuta pubblicazione della deliberazione dell'Organo Competente sull'Albo Pretorio on line della Città di Teramo da parte dell'Ente, e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

3. Valutazione dell'anomalia delle offerte (in aggiunta a quanto riportato nella DD n. 544 del 18.03.2024):

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e fatta eccezione per i servizi di natura intellettuale, appaia anormalmente bassa. Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La Commissione giudicatrice dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) può verificare la congruità dell'offerta della ditta prima classificata, ovvero rimetterne la valutazione al RUP. Se l'offerta è anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiede per iscritto all'operatore economico spiegazioni in merito, da rendere entro il termine di 15 giorni. Le spiegazioni possono riguardare gli elementi indicati al co. 3 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. Non sono ammesse giustificazioni in merito ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza. Ai sensi di quanto indicato al co. 5 dello stesso articolo, la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di

cui al co. 3 dell'art. 110, oppure se l'offerta non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, né gli obblighi relativi al subappalto, se sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza e se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi. Si applica infine quanto disposto al co. 6 in merito agli aiuti di Stato;

4. Importo dei lavori posto a base di gara e costi della manodopera (in sostituzione del punto 5.2 riportato in narrativa e di quanto ad esso relativo riportato nel dispositivo della nella DD n. 544 del 18.03.2024):

5.2 Importo dei lavori da affidare – L'importo dei lavori posto a base di gara è pari a 323.831,52 (euro trecentoventimilaottocentotrentuno/52), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 21.038,88 (euro ventunomilatrentotto/88) e costo della manodopera anch'essa non soggetta a ribasso d'asta pari ad € 79.273,14 (settantanovemiladuecentosettantatre/14), oltre IVA in misura del 10%. In conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto:

- a) i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edifici Civili e Industriali“ (OG1, II classe) per un importo pari a € 323.831,52, che risulta subappaltabile nel limite massimo del 50%, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 co. 2, al fine di indicare “le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”, il RUP sentita la progettista che ha elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, ha individuato le parti d'opera subappaltabili intendendole per connesse, accessorie e complementari, nelle seguenti categorie: “Nuova cabina ascensore” per € 50.677,45, “Impianti meccanici: idrico” per € 11.310,44, “Impianti meccanici: termico” per € 20.124,35 e “Impianto elettrico” per € 22.937,42 e “Infissi” per € 44.194,55, per complessivi € 149.244,21 a cui deve essere sommata la percentuale di afferenza degli oneri per la sicurezza da PSC (€ 12.849,73 su importo lavori di € 310.981,79), pari a € 6.166,75, per complessivi € 155.410,96, pari al 47,99 % della categoria prevalente;
- c) l'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'art. 2.3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

RITENUTO altresì di dover procedere alla modifica del “Capitolato Speciale d'Appalto” e del “Cronoprogramma”, contenuto anche nella “Relazione generale”, che si allegano al presente atto, aggiornati rispetto alla precedente versione approvata con DD n. 544 del 18.03.2024, a causa delle modifiche indicate dal civico Ufficio Contratti e delle scadenze temporali previste per la realizzazione dell'intervento PNRR;

RILEVATO CHE, in ossequio a quanto disposto con Direttiva prot. n. 38394 del 7 giugno 2022:

- il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il livello di rischio ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:

MISURE GENERALI-MG:

- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013
- Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)
- Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)
- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)
- Patti di integrità negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)

- PTPCT
 - Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)
- MISURE SPECIFICHE-MS:**
- Comunicazione al RPCT di tutti gli affidamenti il cui importo e' appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere alle procedure negoziate
 - Obbligo di inserire nell'oggetto del provvedimento di aggiudicazione, il Common procurement vocabulary (CPV) relativo alla fornitura o servizio
 - Comunicazione al RPCT delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento
 - Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione dell'indizione di gara nelle modalità specificatamente descritte dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento **non è soggetto** agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **RETTIFICARE** la Determina Dirigenziale n. 544 del 18.03.2024 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023" con riferimento ai seguenti punti:

1. Criteri oggettivi di selezione degli operatori economici (in sostituzione del punto 3 riportato in narrativa e di quanto ad esso relativo riportato nel dispositivo della DD n. 544 del 18.03.2024):

Modalità di scelta del contraente - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti inerenti gli appalti finanziati con fondi PNRR e PNC, e in particolare i pareri n.2203/2023 e n.2295/2023 del MIT che prevedono l'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 anche per questo tipo di appalti, e considerando anche le norme transitorie del nuovo codice di cui all'art. 225 e le disposizioni specifiche in tema di appalti PNRR e PNC di cui al DL n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 a cui rimanda, l'affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. c) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 dello stesso codice, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato - gestita con le modalità previste nell'allegato II.1 al Codice e con le informazioni previste nell'Allegato II.9 al Codice, selezionati sulla base dei criteri oggettivi di seguito indicati:

- criterio economico globale → max 45 punti;
- criterio economico specifico → max 45 punti;
- criterio territoriale → max 10 punti;

Criterio economico globale

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, il fatturato globale per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), specificando che non saranno prese in considerazione candidature con fatturato globale dell'ultimo quinquennio di importo inferiore ad € 485.747,28, pari a 1,5 volte l'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio economico globale secondo la seguente formula:

$$P_{i_{eg}} = V_{i_{eg}} / V_{max_{eg}} \times 45$$

dove:

$P_{i_{eg}}$ = punteggio della candidatura i-esima per il criterio economico globale;

$V_{i_{eg}}$ = fatturato globale dell'operatore economico i-esimo;

$V_{max_{eg}}$ = fatturato globale massimo riscontrato tra quelli dichiarati dagli operatori economici;

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Criterio economico specifico

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'importo dei lavori nella categoria OG2, classifica II e superiore, eseguiti regolarmente e con buon esito con avvio ed ultimazione nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse mediante presentazione dei Certificati di Esecuzione Lavori), specificando che saranno presi in considerazione candidature con importo dei lavori nella categoria OG1, classifica II e superiore, eseguiti nell'ultimo quinquennio inferiore a € 323.831,52, pari all'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Si evidenzia che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della candidatura, del CEL potrà dichiarare il possesso del requisito, in quanto in grado di comprovarlo. Il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di Esecuzione Lavori (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 28/12/2017, n. 6135 e TAR Toscana, Sez. I, 27/04/2021, n. 602).

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio economico globale secondo la seguente formula:

$$P_{i_{es}} = V_{i_{es}} / V_{max_{es}} \times 45$$

dove:

$P_{i_{es}}$ = punteggio della candidatura i-esima per il criterio economico specifico;

$V_{i_{es}}$ = importo dei lavori nella categoria OG2, classifica V e superiore, dell'operatore economico i-esimo;

$V_{max_{es}}$ = importo massimo dei lavori nella categoria OG2, classifica V e superiore, riscontrato tra quelli dichiarati dagli operatori economici;

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Criterio territoriale (cfr. TAR Calabria- Catanzaro, Sez. I, 05/03/2021, n. 472 - TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 08/04/2011, n. 190 - TAR Piemonte - Torino, Sez. I, 16/07/2019, n. 811 – Deliberazione ANAC n. 95, Adunanza del 07/11/2012, n. 2419/2012 – Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 605/2019 – Nota del Presidente ANAC del 12 maggio 2023)

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, l'ubicazione della sede legale dell'impresa (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse mediante presentazione di visura camerale in corso di validità). In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere dichiarato unicamente dall'impresa mandataria.

Sulla base dei dati autocertificati sarà attribuito dal Seggio di Gara a ciascun operatore economico il punteggio relativo al criterio territoriale secondo la seguente formula:

P_t = 10 qualora la sede legale sia ubicata in provincia di Teramo;

P_t = 5 qualora la sede legale sia ubicata in Abruzzo ma ad esclusione della provincia di Teramo oppure nelle regioni limitrofe ovvero Marche, Lazio e Molise;

P_t = 0 qualora la sede legale sia ubicata altrove rispetto a quanto specificato nei casi precedenti;

Formazione della classifica.

Per ciascuno operatore economico saranno sommati i valori attribuiti ai rispettivi criteri, già arrotondati, tramite la seguente formula:

$$P_i = P_{i_{eg}} + P_{i_{es}} + P_{i_t}$$

Sarà stilata la corrispondente classifica elencando gli operatori economici in ordine decrescente, da quello che avrà ottenuto il punteggio maggiore a quello che avrà ottenuto il punteggio minore.

Si procederà, inoltre, a calcolare la media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici che avranno manifestato interesse, stabilendo che il valore corrispondente sarà espresso fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque).

Selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il Seggio di Gara procederà alla selezione:

- dei primi due operatori economici classificati con il maggior punteggio assoluto;
- degli ultimi due operatori economici classificati con il minor punteggio assoluto;
- dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) uguale alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque))

oppure

dall'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) immediatamente superiore alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) e dall'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio (attribuito fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque)) immediatamente inferiore alla media aritmetica dei punteggi ottenuti complessivamente dagli operatori economici (espressa fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque));

Precisazioni.

In caso di erronea compilazione delle dichiarazioni allegate nella documentazione presentata per manifestare interesse, ovvero in assenza di documentazione a comprova, ovvero a seguito di riscontrate incongruità tra il dato numerico dichiarato nelle dichiarazioni allegate e la documentazione a comprova, la candidatura dell'operatore economico sarà respinta.

I valori attribuiti a ciascun punteggio saranno espressi in numeri reali approssimati alla terza cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque) per limitare la possibilità di classificazione a pari merito degli operatori; tuttavia:

- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio economico specifico (**Pi_{es}**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio economico globale (**Pi_{eg}**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico globale (**Pi_{eg}**) si darà precedenza all'operatore che avrà presentato un maggior punteggio relativamente al criterio territoriale (**Pi_t**);
- nel caso di pari merito tra i punteggi (**Pi**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico specifico (**Pi_{es}**), pari merito tra i punteggi relativi al criterio economico globale (**Pi_{eg}**) e pari merito tra i punteggi relativi al criterio territoriale (**Pi_t**) si darà precedenza all'ordine cronologico dell'acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente delle manifestazioni d'interesse.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature degli operatori economici che presenteranno dichiarazioni e documentazione a corredo relativamente a tutti e tre i criteri di selezione. In difetto il Seggio di Gara procederà all'esclusione dell'operatore dalla procedura di selezione

Solo per gli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata sarà verificata la veridicità delle autodichiarazioni rese sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse.

Successivamente alle operazioni del Seggio di Gara, di cui al comma 1 e al comma 2, dell'art. 5, della deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 10 novembre 2022, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), come prescritto all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta che, a giudizio della commissione giudicatrice, nominata con apposito atto ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, e individuata ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 10 novembre 2022, avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sommando il punteggio dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica;

2. Requisiti di partecipazione (in sostituzione dei punti da 7 a 9 riportati in narrativa e di quanto ad essi relativo riportato nel dispositivo della DD n. 544 del 18.03.2024):

Requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi

- Requisiti di ordine generale
 - Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 con le specifiche riportate nei successivi artt. da 96 a 98 del D.Lgs n. 36/2023;
- Requisiti di ordine speciale
 - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Limitatamente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, commi 1 e 2, e dall'All. XIV del D.Lgs. n. 81/2008;
 - Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse (01.01.2019-31.12.2023), per un importo non inferiore ad 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo del corrispettivo per il servizio di progettazione del livello esecutivo, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ovvero pari ad € € 29.684,04, oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge.
 - E' opportuno specificare che la richiesta del fatturato, quale requisito di partecipazione attestante la capacità economico-finanziaria dell'offerente, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, viene effettuata al fine di selezionare un operatore dotato di adeguata esperienza professionale ed organizzativa in funzione del servizio da svolgere;

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (01.01.2013-31.12.2023), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.20	0,95	183.867,29	275.800,93
IMPIANTI	IA.02	0,85	31.434,79	47.152,18
IMPIANTI	IA.03	1,15	73.614,87	110.422,30
STRUTTURE	S.03	0,90	22.064,84	33.097,26

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, che, ancorchè abrogate dal D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono ancora un valido riferimento;

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (01.01.2013-31.12.2023), per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 (zerovingolasesanta) volte l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.20	0,95	183.867,29	110.320,37
IMPIANTI	IA.02	0,85	31.434,79	18.860,87
IMPIANTI	IA.03	1,15	73.614,87	44.168,92
STRUTTURE	S.03	0,90	22.064,84	13.238,90

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile ai sensi del prf. IV.2.2.3.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, che pur essendo abrogate costituiscono un valido riferimento. È, invece, possibile che soggetti diversi, appartenenti al medesimo raggruppamento o consorzio stabile, abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la prestazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria;

- Precisazioni sui requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi – Oltre a tutto quanto prescritto ai prff. IV.2.2.2.2., IV.2.2.2.3., IV 2.2.2.24. e IV.2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, che ancorchè abrogate costituiscono ancora un valido riferimento, si specifica che:
 - così come stabilito nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”* e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria sono ammissibili le attività svolte

- per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quella da affidare;
- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
 - gli importi relativi alle classi e alle categorie si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
 - per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (3 (tre) esercizi) diviso il numero degli anni (3 (tre)) (cfr. determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010);
 - ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;
 - per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
 - ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto;
 - per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, secondo quanto riportato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del prf. IV.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi;
 - i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale;
 - all'interno del soggetto che partecipa devono essere presenti tutte le figure professionali richieste;
 - potranno, inoltre, fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti, purché siano iscritti nei relativi Albi/Ordini di appartenenza e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze;
 - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti;
- Figure Professionali minime per l'affidamento dei servizi - Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da numero minimo di unità da impiegare nell'esecuzione dell'appalto pari a 1 (uno) Professionista iscritto negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	NUMERO
Coordinatore del gruppo di progettazione	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti termo-idrico-sanitari	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti elettrici	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Professionista abilitato iscritto al relativo albo/ ordine professionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, commi 1 e 2, e dall'All. XIV del d.lgs. n. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici responsabile dell'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali)	Professionista in possesso di idoneo titolo (Diploma o Laurea triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico	1 (può coincidere con altre figure)

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2013.

Requisiti di partecipazione per l'affidamento dei lavori

- Requisiti di ordine generale
 - Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 con le specifiche riportate nei successivi artt. da 96 a 98 del D.Lgs n. 36/2023;
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente;
- Requisiti di ordine speciale
 - Essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione e progettazione relativamente alle categorie dei lavori oggetto dell'affidamento; nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestato di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per costruzione relativamente alle categorie dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - Avere un fatturato globale per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), di importo pari almeno a € 485.747,28, corrispondente a 1,5 volte l'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
 - Avere un fatturato specifico nella categoria OG2, classifica II e superiore, per lavori espletati nell'ultimo quinquennio (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) antecedente la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse (da comprovare obbligatoriamente in sede di presentazione a manifestare interesse con dichiarazioni annuali IVA o bilanci approvati con nota di deposito), di importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio pari almeno a € 323.831,52, corrispondente all'importo dei lavori dell'intervento in questione. In caso di costituendo RTI il requisito dovrà essere soddisfatto nel complesso del costituendo raggruppamento e dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
- **Ulteriori requisiti di partecipazione** – Come indicato all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici che concorrono per un appalto integrato devono possedere i requisiti prescritti per i

progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, sarà resa dalla stazione appaltante entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto e di avvenuta pubblicazione della deliberazione dell'Organo Competente sull'Albo Pretorio on line della Città di Teramo da parte dell'Ente, e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

3. Valutazione dell'anomalia delle offerte (in aggiunta a quanto riportato nella DD n. 544 del 18.03.2024):

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e fatta eccezione per i servizi di natura intellettuale, appaia anormalmente bassa. Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La Commissione giudicatrice dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) può verificare la congruità dell'offerta della ditta prima classificata, ovvero rimetterne la valutazione al RUP. Se l'offerta è anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiede per iscritto all'operatore economico spiegazioni in merito, da rendere entro il termine di 15 giorni. Le spiegazioni possono riguardare gli elementi indicati al co. 3 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023. Non sono ammesse giustificazioni in merito ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza. Ai sensi di quanto indicato al co. 5 dello stesso articolo, la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al co. 3 dell'art. 110, oppure se l'offerta non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, né gli obblighi relativi al subappalto, se sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza e se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi. Si applica infine quanto disposto al co. 6 in merito agli aiuti di Stato;

4. Importo dei lavori posto a base di gara e costi della manodopera (in sostituzione del punto 5.2 riportato in narrativa e di quanto ad esso relativo riportato nel dispositivo della nella DD n. 544 del 18.03.2024):

5.2 Importo dei lavori da affidare – L'importo dei lavori posto a base di gara è pari a 323.831,52 (euro trecentoventimilaottocentotrentuno/52), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 21.038,88 (euro ventunomilatrentotto/88) e costo della manodopera anch'essa non soggetta a ribasso d'asta pari ad € 79.273,14 (settantanovemiladuecentosettantatre/14), oltre IVA in misura del 10%. In conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto:

- a) i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edifici Civili e Industriali“ (OG1, II classe) per un importo pari a € 323.831,52, che risulta subappaltabile nel limite massimo del 50%, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 co. 2, al fine di indicare “le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”, il RUP sentita la progettista che ha elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, ha individuato le parti d'opera subappaltabili intendendole per connesse, accessorie e complementari, nelle seguenti categorie: “Nuova cabina

ascensore” per € 50.677,45, “Impianti meccanici: idrico” per € 11.310,44, “Impianti meccanici: termico” per € 20.124,35 e “Impianto elettrico” per € 22.937,42 e “Infissi” per € 44.194,55, per complessivi € 149.244,21 a cui deve essere sommata la percentuale di afferenza degli oneri per la sicurezza da PSC (€ 12.849,73 su importo lavori di € 310.981,79), pari a € 6.166,75, per complessivi € 155.410,96, pari al 47,99 % della categoria prevalente;

c) l’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 2.3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

■ di **APPROVARE** i nuovi elaborati progettuali denominati “Capitolato Speciale d’Appalto” e “Cronoprogramma” e “Relazione generale”, che si allegano al presente atto, aggiornati rispetto alla precedente versione approvata con DD n. 544 del 18.03.2024, a causa delle modifiche indicate dal civico Ufficio Contratti e delle scadenze temporali previste per la realizzazione dell’intervento PNRR;

■ di **CONFERMARE** tutto quanto determinato con Determina Dirigenziale n. 544 del 18.03.2024 e non espressamente rettificato con il presente atto;

■ di **TRASMETTERE**, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, il presente atto al Civico Settore “Contratti” dell’Area 1, per le procedure di affidamento, per l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 111 del d.lgs. n. 36/2023, e per la successiva stipula del contratto;

■ di **DARE ATTO** che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012”;

■ di **DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T. ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Valeria Maggitti)

Vista l’istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

(Ing. Remo Bernardi)

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 765 del 19/03/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento **MAGGITTI VALERIA** in data 12/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 765 del 19/03/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 15/04/2024

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1222

Il 16/04/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 756 del 15/04/2024 con oggetto: **PNRR M5 C2 I1.3.1 – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI. CUP D14H22000500006 – PARZIALE RETTIFICA DD 544 DEL 18.03.2024**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 16/04/2024.